


TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Fertale

Il giudice, Monica Sammartino,
vista l'istanza di sostituzione del luogo di svolgimento dei lavori di P.U.
avanzata il 30 luglio 2013 dall'avvocato PIAZZA Giuseppe nell'interesse
di G D V, nato a il , giudicato con
sentenza di questo Tribunale del 18 dicembre 2012 con la quale egli ha
patteggiato la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di
ammenda per aver contravvenuto all'articolo 186 C.d.S.;
considerato che la sentenza è divenuta esecutiva nello scorso dicembre
(08.12.2012);
che come si evince dalla certificazione allegata dalla difesa,
l'inserimento del G D V negli elenchi dei soggetti deputati a
svolgere lavori di pubblica utilità secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 274/2000 presso l'Assessorato del lavoro e della previdenza
sociale (Prot. 43276), consentirebbe al predetto di effettuare la
prestazione sostitutiva soltanto nel primo semestre del prossimo anno;
che il G D V - padre di una bambina di pochi mesi - ha, invece, 
interesse a liberarsi al più presto dell'onere assunto, soprattutto per poter
<< rientrare in possesso della propria autovettura >>;
che è interesse del richiedente ottenere al più presto i benefici premiali
contemplati dal vigente art. 186 del codice della strada, fra i quali,
soprattutto, quello dell'estinzione del reato stesso;
che l'Ente parrocchiale S . M d'Al con sede in Al
(PA) acconsente a che il G D V presti l'attività lavorativa in
parola fin dal prossimo mese di ottobre nei giorni di lunedì e mercoledì
dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
che secondo la recente giurisprudenza di legittimità «in tema di reato di
guida sotto l'influenza dell'alcol, ai fini della sostituzione della pena
detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro
di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l'imputato debba indicare
l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di
esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua

opposizione» (Cassazione, sezione quarta penale, sentenza del 18 maggio 2012, n. 19162);

che il supremo collegio, in altro recente pronunziamento, ha puntualizzato che spetta al giudice determinare le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità, sicché deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione del luogo di prestazione dell'attività lavorativa sul presupposto del mancato assolvimento di tali oneri da parte dell'imputato (Cassazione, sezione quarta penale, sentenza del 2 febbraio 2012, n. 4927);

che, sotto altro profilo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 *«Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato»*;

che infatti l'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, *«se non vi è opposizione da parte dell'imputato»*, e formula analoga è adottata dall'art. 187, comma 8-bis, del citato d.lgs. n. 285 del 1992 (e successive modificazioni);

che, dunque, il condannato può non prestare il consenso alla pena del lavoro di pubblica utilità se ritenga non compatibile con le proprie esigenze la scelta della località effettuata dal giudicante;

che l'attività lavorativa deve essere svolta *«con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato»*; at

che tali esigenze – costituenti situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate – ben possono essere pregiudicate da circostanze (preesistenti o sopravvenute) che le rendano non compatibili, o non più compatibili, col precetto che l'attività venga svolta in favore di un ente *convenzionato*, che, invero, non ovunque si registra la presenza di enti convenzionati, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000;

che, pertanto, deve ritenersi conforme a legge una interpretazione della norma che consente al giudice – su richiesta del condannato – la possibilità d'individuare la sede in cui il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto;

che detta interpretazione si pone in linea con la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (Sentenza 179/2013) *la quale ha dichiarato*



l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che, «Se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità fuori dall'ambito della provincia in cui risiede»;
 che, invero, la richiamata sentenza sottolinea come -ragionando diversamente- si finirebbe coll'impedire la realizzazione degli obiettivi di rieducazione e reintegrazione del condannato, nonostante la disponibilità all'emenda ed alla risocializzazione manifestate mediante il consenso alla prestazione di attività lavorativa socialmente utile;
 che, infine, non può di certo attribuirsi al **G D V** ritardo nella esecuzione della prestazione lavorativa, né può farsi ricadere sullo stesso la disorganizzazione dell'Ente prescelto dall'autorità giudicante;
 che pertanto si ritiene di poter autorizzare il **G D V** come richiesto;

FQM

autorizza

G D V come sopra generalizzato ad eseguire la prestazione lavorativa per il periodo di giorni novantacinque che gli è stato ordinato di eseguire in sostituzione della pena detentiva "patteggiata" con sentenza di questo Tribunale del 18 dicembre 2012, passata in giudicato, presso la Parrocchia S. M. d'A. , P.zza **OMISSIS**

a partire dal prossimo 1° ottobre 2013, nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per un totale di quattro ore settimanali.

Si comunichi.

Palermo, 3 agosto 2013

Maria J...

Depositato in Cancelleria
 Palermo, 5/8/13
 Il Funzionario Giudiziario
 VITO P...